

andare più in là, di che diversa natura siano i due contrabbandi. Il contrabbando interno non ha nulla che somigli al contrabbando di confine.

Dunque io prego istantemente la Camera di mantenere le disposizioni proposte dalla Commissione. Se alcuno vuole riservarsi di fare proposte per vedere se c'è qualche riforma sia da farsi alla legge del dazio di consumo, lo faccia pure, vuol dire la discuteremo a suo tempo.

Riguardo poi alla proposta dell'onorevole Cancellieri, cioè di staccare questa parte della legge e di farne una legge separata, la Commissione non potrebbe acconsentire, perchè se ho proprio da dire il vero, quantunque questa sia una di quelle disposizioni dalle quali aritmeticamente non saremmo in grado di desumere una maggior entrata per lo Stato, tuttavia non dissimulo che la Commissione ha fatto conto su questa disposizione anche per un guadagno pecuniario, e che perciò è una parte inseparabile dalle altre.

Se continuassero, per spiegarmi più chiaramente, se continuassero ad essere in vigore le leggi doganali ora esistenti, non so se i 140 o 150 milioni, che ci riproiettiamo pel 1867, si otterrebbero. Io per me credo di no, perchè il contrabbando, non dimentichiamolo, si esercita su larghissima scala, in moltissimi punti dello Stato. Una legge severa che lo reprima, è una necessità, e soprattutto una necessità finanziaria.

Perciò io prego la Camera di adottare le proposte della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese propone...

CORTESE. Mi riservo di riproporlo all'articolo 51.

DI SAN DONATO. Io ho proposto che sia rimandato all'articolo 51.

RATTAZZI. Poichè si è ammesso che ci debba essere una qualche differenza tra le due categorie di contrabbando, la Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare che questa sua proposta venga di nuovo fatta in occasione dell'articolo 51.

CORTESE. Io dichiaro che trovo ragionevole l'osservazione fatta dalla Commissione, che cioè una differenza ci sia, ma non trovo ragionevole che non ci sia altra pena che la multa per i dazi di consumo.

Io quindi ritiro il mio emendamento il quale pareggierebbe intieramente le due condizioni di contrabbandieri, e mi propongo di presentarne un'altro all'articolo 51 onde punire un poco più severamente di quello che oggi non si faccia i contrabbandieri dei dazi di consumo, e spero di avere in ciò consenziente la Commissione.

PRESIDENTE. Ritira adunque questo emendamento, ma conserva gli altri agli articoli 40, 45, 47?

CORTESE. No, ritiro tutti gli emendamenti relativi a questo capitolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni fa la seguente mozione:

« Delle disposizioni contenute nel capo III del titolo IV si faccia un allegato e si sostituisca nella legge l'articolo seguente:

« Art. ... Sono approvate le disposizioni penali sul contrabbando pei dazi di confine e per le privative, contenute nell'allegato... unito alla presente. »

« Nell'allegato si aggiungano dopo l'articolo 40 del progetto della Commissione i due articoli seguenti:

« Art. ... Salvo le disposizioni speciali contenute nella presente legge, saranno applicabili al delitto di contrabbando i principii generali stabiliti nelle leggi penali e di procedura penale vigenti nel regno.

« Art. ... La pena del carcere comminata dalla presente legge sarà graduabile anco nelle provincie toscane in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno. »

« All'articolo 48 del progetto della Commissione:

« Alle parole *nelle contravvenzioni parificate*, si sostituiscono le parole: *nei reati parificati*, ecc. »

MORINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

MORINI. Io non entro nel campo della Commissione. Se l'onorevole Puccioni vuol discutere sul primo suo articolo, cioè se le disposizioni penali sul contrabbando debbano far parte di un allegato annesso alla legge che si discute, piuttosto che del corpo di questa legge stessa, questo a me non interessa punto; ma se l'onorevole Puccioni vuole attualmente discutere sull'articolo 40, io sarei costretto, sebbene a malincuore, di fargli osservare che sarebbe miglior partito rimandare la discussione all'articolo 40 del progetto, perchè del resto tutti quelli che presentarono emendamenti relativi in qualche modo a quest'ultimo articolo, fra i quali sono anch'io, non saprebbero più quale contegno tenere sopra gli emendamenti presentati, ed è appunto in quest'ultimo articolo dove potrebbe in qualche modo coincidere la questione sollevata dal preopinante.

PRESIDENTE. Allora, ella domanda la divisione?

MORINI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ed è ragionevole, vuol dire che l'onorevole Puccioni si limiterà a discutere sulla prima parte della sua proposta.

PUCIONI. Io non ho bisogno di dire molte parole per svolgere il concetto da cui sono stato mosso. Io presentiva la giustizia delle osservazioni poc'anzi messe in campo dall'onorevole Cancellieri, vedeva la inopportunità di intercalare in una legge di finanza, disposizioni le quali costituiscono un Codice di contrabbando.

Ma d'altra parte presentiva la giustizia delle ragioni messe innanzi dall'onorevole Depretis e la coesione che esiste in tutto il progetto della Commissione. Ma a quelle ragioni di convenienza e di opportunità, mi parve si potesse ottemperare, proponendo che tutte le dispo-